



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE ENTRATE E SERVIZI DI SUPPORTO E AMMINISTRATIVI
SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 242 DEL 12-10-2015

OGGETTO: *Servizio Entrate. Agevolazioni ed esenzioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2015.*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ENTRATE E SERVIZI DI SUPPORTO E AMMINISTRATIVI

- Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Visto l'art. 697 dello Statuto Comunale;
- Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- Visto l'articolo 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 che ha istituito, dal 01.01.2014, l'imposta unica comunale che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Preso atto che sono state affidate a Quadrifoglio S.p.A. le attività di gestione del tributo Tari in applicazione delle previsioni di cui alla L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità), in quanto già affidatario della gestione e della riscossione della TIA1 e della Tares;
- Richiamato il "Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti", il quale all'art. 16 prevede l'applicazione di esenzioni ed agevolazioni a favore delle seguenti categorie:
 - a) Pensionati ultra sessantenni con reddito familiare pro-capite, derivante da sola pensione, di importo pari o inferiore a quello annuo di una pensione minima INPS per ciascun soggetto, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento o di contratto di affitto nell'intero territorio nazionale della sola abitazione principale e relativa pertinenza, con esclusione degli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9;
 - b) Utenze domestiche nel cui nucleo familiare (risultante da certificazioni anagrafiche) è presente un soggetto portatore di

handicap grave certificato oppure di soggetto con invalidità del 100%, ivi compresi i ciechi civili, a condizione che lo stesso non sia ricoverato in istituto;

- Richiamato l'allegato "B" del suddetto Regolamento, che riporta la percentuale di riduzione per scaglioni di reddito ISEE quale agevolazione riconosciuta alla fattispecie "Utenze domestiche con la presenza tra gli occupanti il nucleo familiare di soggetto portatore di handicap grave certificato oppure di soggetto con invalidità del 100% ivi compresi i ciechi civili", da attribuire nella misura e con le modalità sotto riportate:
 - Utenze domestiche con reddito ISEE da 0,00 Euro a 5.500,00 Euro riduzione del 50%
 - Utenze domestiche con reddito ISEE da 5.501,00 Euro a 8.000,00 Euro riduzione del 40%
 - Utenze domestiche con reddito ISEE da 8.001,00 Euro a 9.500,00 Euro riduzione del 30%
 - Utenze domestiche con reddito ISEE da 9.501,00 Euro a 11.500,00 Euro riduzione del 20%.
- Considerato che il Regolamento Comunale di cui sopra ha stabilito che per l'ottenimento delle predette esenzioni o agevolazioni è necessario presentare apposita istanza all'amministrazione comunale, allegando documentazione probatoria;
- Considerato, inoltre, che il termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze predette è stato fissato al giorno 30.09.2015;
- Dato atto che il Regolamento Comunale sopra richiamato prevede che la concessione delle esenzioni e delle agevolazioni sia stabilita dall'Amministrazione Comunale con proprio atto da comunicare all'interessato e al soggetto gestore;
- Richiamata la determinazione dirigenziale n.100 del 16.04.2015 con la quale sono state stabilite le modalità procedurali da adottare per la concessione delle agevolazioni del sopra richiamato regolamento;
- Tenuto conto che l'art. 16 del Regolamento Comunale prevede che le agevolazioni non possono superare il 70% del tributo dovuto per l'anno di competenza, ivi incluse le altre riduzioni fruite ai sensi del presente regolamento;
- Tenuto conto che ai pensionati, ultra sessantenni con reddito familiare pro-capite, derivante da sola pensione, pari o inferiore all'importo annuo di pensione minima INPS, che hanno ottenuto l'esenzione nella misura del 50% dalla tariffa nell'anno 2014, e che non sono tenuti a presentare una nuova istanza nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto all'anno precedente, è stata già riconosciuta l'agevolazione per l'anno 2015 con determinazione dirigenziale n.104 del 17.04.2015;
- Tenuto conto dell'istruttoria effettuata sulla base delle indicazioni stabilite dal Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti di cui sopra;

- Preso atto che, al fine della concessione delle agevolazioni di cui all'art. 16 comma 1 lettera a), è necessario prendere in considerazione la composizione del nucleo familiare del richiedente al 1 gennaio dell'anno di riferimento sia per verificare la situazione reddituale relativa all'anno precedente sia per determinare il reddito complessivo di riferimento;
- Tenuto conto che, ai fini della concessione della agevolazione di cui all'art. 16 comma 1 lettera b), il nucleo familiare riportato nella dichiarazione ISEE deve corrispondere a quello risultante dalle certificazioni anagrafiche alla data di sottoscrizione della medesima e tenuto conto altresì che tale dichiarazione deve essere in corso di validità alla data di presentazione della relativa istanza (anche se riferita a redditi percepiti in annualità precedenti);
- Rilevato che nella attività di accertamento dei requisiti viene verificato il reddito familiare pro-capite, derivante da sola pensione, pari o inferiore all'importo annuo di una pensione minima INPS, relativa all'anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la agevolazione, e nel caso di coniugi, o comunque di più componenti, viene considerato un reddito complessivo pari al doppio di quello previsto per un solo componente moltiplicato per il numero dei componenti del nucleo familiare;
- Dato atto, inoltre, che, al fine della concessione dell'agevolazione, sono da escludere tutti i casi in cui nel nucleo familiare, determinato come sopra, vi siano membri che percepiscono un reddito da lavoro, nonché redditi da terreni o fabbricati;
- Rilevato che sono pervenute a questa Amministrazione Comunale n. 25 istanze al fine della concessione delle agevolazioni tariffarie relative alle seguenti utenze domestiche:
 - a) Pensionati ultra sessantenni con reddito familiare pro-capite, derivante da sola pensione, di importo pari o inferiore a quello annuo di una pensione minima INPS per ciascun soggetto;
 - b) Utenze domestiche con la presenza tra gli occupanti il nucleo familiare di soggetto portatore di handicap grave certificato oppure di soggetto con invalidità del 100%;
- Riscontrate regolari n. 19 istanze di cui al punto precedente e constatata la loro fondatezza;
- Ritenuto opportuno, tenuto conto di quanto sopra esposto, pertanto procedere alla concessione delle agevolazioni o esenzioni tariffarie per n.19 soggetti di cui all'allegato "A";
- Tenuto conto che non è possibile accogliere n. 6 istanze presentate dai soggetti di cui all'allegato "B" per le seguenti motivazioni:
 - o mancanza dei requisiti, sopra richiamati, richiesti per l'ottenimento dell'agevolazione o esenzione come stabiliti dal Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 23.07.2014 e successive modificazioni;

- presentazione delle istanze oltre il termine ultimo previsto, ovvero il 30.09.2015;
- Ritenuto, infine, opportuno procedere alla trasmissione dell'elenco degli agevolati di cui all'allegato "A" al soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo;

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la concessione delle agevolazioni ed esenzioni per l'anno 2015 a favore dei soggetti di cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, nella misura riportata a fianco di ciascun nominativo.
2. Di respingere, per le motivazioni espresse in narrativa, le istanze presentate dai soggetti di cui all'allegato "B", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di procedere alla trasmissione dell'elenco degli agevolati di cui all'allegato "A" al soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo.
4. Di dare atto che gli allegati "A" e "B" completi dei dati di dettaglio sono depositati presso gli archivi del Servizio Entrate.
5. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'albo pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ENTRATE E SERVIZI DI SUPPORTO E
AMMINISTRATIVI**

Dr. Antonello Bastiani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.